

# **PROCEDURA APERTA PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI IN SPAZI AZIENDALI**

## **- DISCIPLINARE DI GARA -**

### **ABBREVIAZIONI**

**CS:** capitolato speciale

**Regolamento:** il regolamento per l'autorizzazione all'utilizzo di spazi aziendali per l'installazione di distributori automatici di bevande e alimenti negli edifici di proprietà o nella disponibilità della Asl 2 di Olbia

**Codice degli Appalti:** il D.Lgs 163/2006

**Azienda:** Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

**Assegnatario:** il soggetto giuridico cui è rilasciata l'autorizzazione all'installazione delle apparecchiature e all'esercizio dell'attività

## 1. PREMESSE

La disciplina di gara è dettata dall'Avviso, dal presente Disciplinare e relative norme ed atti di rinvio, tra i quali, in particolare, il CS, il Regolamento e gli allegati al presente Disciplinare. In ipotesi di contrasto tra i suddetti atti prevarranno:

- a) l'Avviso ed il Disciplinare per le norme afferenti la procedura di gara;
- b) il Capitolato speciale ed il Regolamento per la parte contrattuale.

Qualora debbano essere assunte decisioni in ordine a casi non espressamente disciplinati in atti di gara, si applicheranno le regole di cui agli artt. 12, 14 e 16 delle Disposizioni sulla Legge in Generale.

La scelta dei Assegnatari, per singoli lotti, avverrà mediante procedura aperta secondo i criteri di cui all'art. 7 del presente Disciplinare.

Si potrà procedere all'assegnazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida. L'offerta é impegnativa per il proponente fin dal momento della sua acquisizione da parte dell'Azienda; il vincolo contrattuale sarà perfezionato dopo l'esecutività nei termini di legge del provvedimento deliberativo di approvazione degli atti di gara e l'espletamento degli incombenti procedurali precontrattuali previsti dalle norme vigenti applicabili.

La gara verrà espletata come segue:

- 1) decorso il termine per la ricezione delle offerte, nel giorno e nell'ora indicati nell'Avviso di gara, in seduta pubblica, si procederà all'apertura dei plichi, all'esame della completezza della documentazione, quindi all'analisi della documentazione amministrativa per verificarne la correttezza e all'adozione dei relativi provvedimenti; saranno esclusi i candidati che abbiano prodotto documentazione insufficiente o non conforme, per il contenuto e/o le modalità di redazione e presentazione, a quanto previsto nel presente Disciplinare;
- 2) nella stessa seduta si procederà, per ciascun lotto, all'apertura delle offerte economiche delle offerte valide e all'individuazione del miglior offerente, sulla base del criterio del prezzo più alto. In ipotesi di parità di offerte si applicherà in via analogica l'art. 5 "*Metodologie di aggiudicazione*" del Capitolato Generale d'Appalto della Asl n. 2 di Olbia.

Nel corso della procedura, si potrà chiedere ai concorrenti, in applicazione analogica dell'art. 46 del Codice dei contratti e nei limiti ivi previsti, documenti e notizie a completamento o chiarimento del contenuto delle dichiarazioni presentate. Ma in nessun caso saranno ammessi, scaduto il termine di presentazione delle offerte: a) l'integrazione di un'offerta incompleta; b) la correzione di errori; c) la modificazione o sostituzione di un'offerta pervenuta nei termini previsti.

**L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento del procedimento, dalla fase di gara al termine dell'esecuzione del contratto, i controlli che riterrà opportuni per ogni effetto di legge (ad**

**esempio, veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rispetto della normativa fiscale e contributiva, giuslavoristica e sulla sicurezza lavoro) e di accertamento della correttezza, anche contrattuale, dell'operato dell'Assegnatario, anche avvalendosi di altri Enti di Stato (ad esempio, della Guardia di Finanza, dell'Ispettorato del Lavoro).**

Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate od espresse in modo indeterminato, ad esempio con rinvio ad altra offerta. L'offerta che presenti anche una sola alternativa economica sarà esclusa dalla gara.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla Gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'assegnazione.

***Avverso gli atti ed i provvedimenti inerenti la procedura di gara è possibile presentare ricorso al T.A.R. Sardegna, in Cagliari, Via Sassari 17, nei termini previsti dalla legge.***

## **2. OGGETTO DELLA PROCEDURA**

La procedura ha lo scopo di individuare un operatore economico affidatario per ciascuno dei n. 4 lotti, così come descritti nel capitolato, che quindi saranno assegnati singolarmente. E' possibile presentare offerta per uno, più lotti e per tutti i lotti.

## **3. SOGGETTI AMMESSI**

Sono ammessi a presentare offerte i concorrenti che siano compresi tra i soggetti di cui all'art. 34 del Codice dei contratti e relativi articoli di rinvio, applicabile analogicamente (in calce al disciplinare è pubblicato l'art. 34 del Codice).

In ipotesi di assegnazione, il soggetto individuato quale assegnatario non potrà essere diverso da quello ha presentato offerta.

### **REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA' COMMERCIALE**

Il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del vigente Codice dei contratti pubblici - D. Lgs 163/06 e s.m.i., necessari per poter contrattare con la P.A. (in calce al disciplinare è pubblicato l'art. 38 del Codice)

L'affidatario dovrà inoltre essere iscritto alla C.C.I.A.A. o analogo registro di Stato aderente alla UE, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 del Codice dei contratti (iscrizione in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XI C al D. Lgs. 163/2006), per oggetto attinente all'attività; i concorrenti dovranno specificare: a) se già siano iscritti alla CCIAA, la ragione sociale, i nominativi dei rappresentanti legali, la camera, il numero e la data di iscrizione, l'oggetto sociale, limitatamente a quanto attinente la presente gara e la domanda di assegnazione; b) se si impegnino ad iscriversi alla CCIAA in ipotesi di assegnazione, come verrà costituito il soggetto (ad esempio, impresa individuale), e assumere l'impegno a costituirsi e registrarsi entro il termine per la stipulazione del contratto previsto dall'art. 4 del CS.

Il possesso di detti requisiti è provato direttamente dal concorrente mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

## MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il concorrente dovrà far pervenire all'Ufficio Protocollo Generale dell'A.S.L. N. 2, entro il termine perentorio indicato nell'Avviso **(24/10/2011 ore 12:30)**, **a pena di esclusione dalla gara**, un plico, non trasparente, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, confezionato, comunque, in modo tale da non consentire effrazioni, contenente due buste separate contrassegnate, rispettivamente, "Documentazione amministrativa" e "Offerta economica".

Oltre al sopradDETTO termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva o modificativa di quella precedente depositata in termini.

All'esterno del plico si dovrà apporre la seguente dicitura (indicato i lotti per i quali si concorre):

**“OFFERTA RELATIVA AI LOTTI \_\_\_\_\_ - PROCEDURA APERTA PER  
L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI IN SPAZI AZIENDALI”**

La mancata indicazione sull'esterno del piego di quanto sopra richiesto comporterà l'esclusione dalla gara nelle ipotesi in cui da ciò sia conseguita la sua apertura anticipata o ne risulti impedita la tempestiva consegna al soggetto competente allo svolgimento della gara.

Nella busta contrassegnata "Documentazione amministrativa" dovranno essere inseriti l'istanza di ammissione alla procedura, in bollo, e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

La busta contrassegnata "Offerta economica", dovrà:

- essere tale da non consentire in alcun modo (ad esempio perché trasparente, o perché dotata di finestrella ecc.) la lettura del contenuto **pena l'esclusione dalla procedura**;
- essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, **pena l'esclusione dalla procedura**;
- contenere l'Offerta economica redatta secondo i criteri indicati nel seguito del presente Disciplinare.

Il recapito del piego rimarrà ad esclusivo rischio del mittente; della data e dell'ora di ricevimento faranno fede esclusivamente il timbro ed il numero di protocollazione apposti dall'Ufficio Protocollo Generale della A.S.L., aperto al pubblico dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dei giorni feriali escluso il sabato e nei giorni di lunedì e giovedì feriali dalle ore 15,30 alle ore 17,00.

## 4. DOCUMENTAZIONE

Busta A - Documentazione Amministrativa:

La busta dovrà contenere l'istanza di ammissione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva concernente: a) il possesso dei requisiti generali e commerciali di cui al precedente art. III; b) le altre dichiarazioni di scienza e di impegno precontrattuale di seguito indicate; c) gli ulteriori documenti di seguito indicati.

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atti di notorietà deve essere redatta secondo le forme del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, da parte dell'offerente interessato, preferibilmente mediante compilazione in ogni sua parte del modulo **“Allegato amministrativo 1”** al disciplinare di gara (qualora non venga utilizzato detto modulo è necessario che la dichiarazione sia comunque resa ai sensi del citato DPR 445/00 e sia attestata la

sussistenza dei requisiti e l'assenza di cause ostative così come individuate dal presente disciplinare). Il modulo comprende anche le altre dichiarazioni di scienza e di impegno precontrattuale richieste e l'elencazione degli ulteriori documenti necessari.

**Le dichiarazioni di scienza e di impegno precontrattuale necessarie sono le seguenti:**

A) attestazione che i prezzi devono intendersi:

- quantificati in base a calcoli di propria convenienza ed a proprio completo rischio, con perfetta valutazione dell'alea contrattuale in relazione alle previsioni di CS ed ai costi da sostenersi, anche conseguenti all'impegno ad eseguire il contratto secondo le disposizioni vigenti in tema di sicurezza lavoro e lavoro dipendente;
- fissi per tutta la durata del periodo contrattuale, fatte salve le condizioni di cui all'Art. 5 del CS;

B) attestazioni ed impegni inerenti:

- il lotto o i lotti per i quali si presenta domanda d'assegnazione;
- la perfetta conoscenza dell'Avviso, del presente Disciplinare, del Regolamento, del CS, dei relativi allegati e l'accettazione incondizionata degli stessi in ogni loro parte;
- la consapevolezza che non si potranno vantare, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale di Olbia, pretese, interessi o diritti di sorta, nonché compensi o rimborsi spese per la partecipazione alla procedura in oggetto;
- la validità temporale dell'offerta, che non può essere inferiore a 120 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte;
- l'obbligo di informare il servizio Aziendale di riferimento e il Responsabile del Servizio Provveditorato su eventuali rischi specifici della propria attività che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa dell'Azienda o che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del personale dell'Azienda e dei terzi;
- l'obbligo di indicare il numero di fax a cui trasmettere ogni comunicazione afferente la procedura di gara e l'accettazione espressa che della trasmissione delle comunicazioni faccia fede esclusivamente il rapporto stampa con esito positivo del fax dell'ASL 2 di Olbia trasmittente; inoltre, l'obbligo di indicare il proprio numero telefonico ed il proprio indirizzo di posta elettronica.

***N.B. nell'istanza non dovrà essere fatto alcun riferimento all'offerta economica e non dovrà esser fornito alcun dato che possa in qualsiasi modo far desumere il contenuto dell'offerta economica, pena l'esclusione.***

**I documenti da allegare necessariamente sono i seguenti:**

- 1) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore dell'istanza e delle dichiarazioni in corso di validità;
- 2) (eventuale) nel caso in cui il sottoscrittore sia procuratore generale o speciale del concorrente, originale o copia autentica della relativa procura;

- 3) autorizzazione al trattamento dei dati personali, sensibili, giudiziari nei limiti necessari per l'espletamento della procedura e, in ipotesi di assegnazione, per la stipulazione e la gestione del contratto (allegato amministrativo 1 al disciplinare di gara).

L'omessa presentazione dei documenti richiesti di cui alle precedenti lettere o la presentazione degli stessi in modo difforme da quello richiesto comporterà l'automatica esclusione dalla gara.

**N.B. Nessuna indicazione di carattere economico relativa all'offerta presentata dovrà essere contenuta nella documentazione inserita nella busta A, pena esclusione.**

## **5. OFFERTA ECONOMICA**

Busta B – Offerta Economica:

L'offerta dovrà essere presentata secondo il facsimile "Allegato 2".

## **7. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSEGNATARI**

Il criterio di individuazione degli Assegnatari è quello del prezzo più alto rispetto al corrispettivo annuo posto a base di gara, lotto per lotto.

L'aggiudicazione verrà quindi disposta a favore della/e Ditta/e che offrirà il corrispettivo annuale più alto.

L'Amministrazione si riserva, a suo giudizio insindacabile, di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta per lotto, se conforme e ritenuta congrua e si riserva altresì la più ampia potestà discrezionale che le consentirà di non procedere all'aggiudicazione, così come di riaprire i termini per la partecipazione o di rinnovare la gara, senza che le Ditte partecipanti possano vantare pretese o diritti di alcuna natura.

## **8. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALLE DITTE OFFERENTI**

L'accesso, ai sensi dell'art. 13 c. 1 e della l. 241/1990 e s.m.i, alla documentazione prodotta dalle Ditte offerenti, riservato ai partecipanti alla procedura di gara, potrà aver luogo, previo appuntamento concordato telefonicamente (ai numeri telefonici 0789/563373/26 orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14.00, lunedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00) con il personale di questo Settore, secondo le seguenti modalità e costi:

- a) la visione degli atti è libera e ad essa dovrà essere presente un dipendente dell'Azienda con l'incarico di garantire l'integrità della documentazione; il costo del tempo lavoro del dipendente è a carico del richiedente ed è quantificato in € 10,00 l'ora e frazioni di ora e dovrà essere corrisposto per almeno un'ora, con pagamento anticipato sul conto intestato all'Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia – IBAN IT61K0101584980000070188497, indicando la causale del versamento; l'eventuale conguaglio dovrà aver luogo immediatamente dopo la visione, con le stesse modalità;
- b) l'estrazione di copia delle offerte potrà aver luogo, indicando le copie dei documenti desiderati, previo pagamento dei costi di riproduzione, che si quantificano in € 0,27 per ogni facciata formato

A4, con versamento anticipato sul suddetto c/c, specificando la causale del versamento, con le seguenti modalità:

- l'estrazione di copia dell'offerta economica è libera;
- l'estrazione di copia dell'offerta tecnica potrà essere effettuata previo deposito della seguente dichiarazione in originale, su carta intestata della Ditta, datata, indirizzata alla ASL 2 di Olbia e sottoscritta da un legale rappresentante della Ditta stessa: *"La Ditta (...) dichiara di accedere alle offerte degli altri partecipanti alla **"PROCEDURA APERTA PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI IN SPAZI AZIENDALI"** esclusivamente per i fini legittimi della difesa in giudizio dei propri interessi connessi con la procedura di gara, ai sensi dell'art. 13 c. 6 D. Lgs. 163 /2006 e non per scopi diversi, quali quelli commerciali; la ditta (...) si impegna a tenere indenne l' Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni per l'eventuale uso improprio che dovesse fare della conoscenza acquisita, in violazione del predetto impegno".*

#### ELENCO ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA:

- **"Allegato 1"** – Istanza di ammissione e contestuale autocertificazione sul possesso dei requisiti concorrenti singolo – autorizzazione al trattamento dei dati personali
- **"Allegato 2"** – Offerta economica

Come anticipato all'art. 3 del presente disciplinare si richiamano integralmente gli artt. 34 e 38 del D.Lgs. 163/2006:

#### **"Art. 34. Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici"**

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  
*(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007)*
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'[articolo 2615-ter del codice civile](#), tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 36](#);
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'[articolo 37](#);
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'[articolo 2602 del codice civile](#), costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'[articolo 2615-ter del codice civile](#); si applicano al riguardo le disposizioni dell'[articolo 37](#);
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del

decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'[articolo 37](#); f-bis) operatori economici, ai sensi dell'[articolo 3, comma 22](#), stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

(lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 152 del 2008)

2. (abrogato dall'articolo 3, comma 3, legge n. 166 del 2009)

### **Art. 38. Requisiti di ordine generale**

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; **i soci** o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico **o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci**, se si tratta di altro tipo di società;

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'[articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18](#); l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; **dei soci** o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico **o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti **cessati dalla carica nell'anno** antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri **che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione** della condotta penalmente sanzionata; **l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima**;

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#); **l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa**;

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che



hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni **gravi**, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

**h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;**

(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231](#) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248](#); (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'[articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.](#))

(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)

**m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;**

(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato **nell'anno antecedente** alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'[articolo 6](#), la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009)

**1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario**

(comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009 poi così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

**1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene**

**che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.**

*(comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*

**2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del [comma 1, lettera c\)](#), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#). Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'[articolo 47, comma 1](#), dimostrano, ai sensi dell'[articolo 47, comma 2](#), il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:**

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;**
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#), e di aver formulato l'offerta autonomamente;**
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#), e di aver formulato l'offerta autonomamente.**

**Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.**

*(comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)*

**3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'[articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#); resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 ([ora articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008](#)) e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'[articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#), oppure le visure di cui all'[articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002](#).**

**4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.**

5. *Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.*"